

DIVISIONE I – RIPARTIZIONE IV

20.6) NUOVO STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI SANITARIE.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

di approvare il testo dello Statuto del Centro come di seguito indicato:

**STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA
FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI
SANITARIE
(C.I.F.A.P.S.)**

Art. 1

E' istituito il Centro Interdipartimentale per la Formazione, Aggiornamento e Promozione Professioni Sanitarie (C.I.F.A.P.S.) che ha per fine l'attività di formazione pre, extra e post universitaria, l'attività di ricerca, l'attività seminariale e l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, didattiche e di divulgazione culturale anche con Enti e Società esterne.

Il Centro coopera con la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è dotato di autonomia contabile e finanziaria.

Art. 2

Nell'ambito dei propri fini e dell'autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, e coordina iniziative scientifiche didattiche e culturali secondo criteri di interdisciplinarietà; promuove e coordina accordi di collaborazione con Università ed altri Enti specificamente qualificati.

Art. 3

Nell'ambito del Centro è costituito un servizio di organizzazione congressi, convegni e seminari a disposizione di docenti o di Enti o Società che vorranno avvalersene, previo parere favorevole del Consiglio stesso.

Art. 4

Sono organi del Centro: l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono docenti e ricercatori dei Dipartimenti dell'Università

interessati stabilmente alle attività e tematiche di cui all'art. 1 nonché studiosi e personalità ammessi a norma dell'art. 5.

Gli aderenti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono delegare un altro membro per l'esercizio delle loro prerogative; in ogni caso i delegati non possono rappresentare più di 8 aderenti.

Art. 5

L'ammissione al Centro, su domanda motivata dell'interessato ed indirizzata al Rettore, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Gli aderenti al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie e all'Assemblea degli aderenti, godono dell'elettorato attivo e passivo alle cariche del Centro per le rispettive qualifiche di appartenenza.

Possono altresì aderire nei termini di cui al precedente art. 4, studiosi e personalità straniere o di altri atenei che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.

La qualifica di aderente si perde per gravi violazioni delle norme statutarie e in tutti gli altri casi deliberati dal Consiglio Direttivo alla maggioranza dei due terzi.

Art. 6

Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza assoluta ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio. Può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio; provvede per l'ordinaria amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessari anche di straordinaria amministrazione; in tal caso è tenuto a sottoporre a ratifica del Consiglio i propri atti di straordinaria amministrazione; è responsabile della gestione amministrativa contabile del Centro; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo statuto e dai regolamenti. Il Direttore può delegare le sue funzioni in tutto o in parte per specifici atti o con limitazioni temporali, altri membri del consiglio secondo le modalità previste nell'allegato regolamento.

Art. 7

Il Consiglio direttivo promuove e coordina le attività del Centro; è composto da 7 membri di cui 5 eletti in rappresentanza degli aderenti di prima e seconda fascia e 2 in rappresentanza dei ricercatori. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto; i professori di prima e seconda fascia manifestano 5 preferenze e i ricercatori 2. Risultano eletti i primi 5 votati tra

